

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1054

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54,
recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione
amministrativa

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si inquadra fra i provvedimenti che il Governo si è impegnato a predisporre per fronteggiare la crisi di moralità che investe le istituzioni e per offrire al Paese strumenti e misure idonei a far sì che le pubbliche amministrazioni siano rette - nei fatti, oltre che nella lettera della Costituzione e delle leggi - dai principi di correttezza, imparzialità, sana gestione e trasparenza, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Strumenti e misure, dunque, nient'affatto alternativi alla sanzione penale degli illeciti compiuti da pubblici amministratori e dipendenti, ma dotati della capacità di interdire ulteriori svolgimenti pregiudizievoli dell'attività amministrativa, una volta che di questa siano emerse illegittimità o patologie non necessariamente a rilevanza penale. Quindi, strumenti e misure aggiornati ed efficaci, specificamente destinati a combattere la cattiva amministrazione, la dilapidazione del pubblico denaro, l'uso privato delle risorse pubbliche, le disfunzioni amministrative, l'infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici apparati.

La necessità di porre in atto con immediatezza gli strumenti e le misure di cui s'è detto giustifica la emanazione dell'unito decreto-legge, che viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Gli aspetti principali della normativa proposta sono due.

Il primo è il decentramento delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con contestuale istituzione di un ufficio del pubblico ministero presso di esse.

È da osservare, al riguardo, che le istanze volte al decentramento della giurisdizione sono ormai antiche ed hanno già trovato importanti (benchè parziali) affermazioni con l'istituzione di sezioni giurisdizionali regionali in talune regioni ad autonomia

differenziata e, da qualche anno, in tre regioni ordinarie (Calabria, Campania, Puglia) ad alto rischio di infiltrazione della criminalità all'interno delle istituzioni.

La creazione di sezioni giurisdizionali della Corte ha, del resto, finalità ben precise: favorire la più immediata e «ravvicinata» cognizione giurisdizionale dei fatti che producono danno alle finanze e al patrimonio pubblico, assicurando altresì, anche in termini di deterrenza alla crescita di fenomeni patologici nella gestione delle pubbliche amministrazioni, un più incisivo sindacato sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici. Di qui, anche, l'opportunità di ricorrere allo strumento del decreto-legge per uniformare sull'intero territorio nazionale l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte dei conti, con la eliminazione della disparità di trattamento che si è venuta a creare fra aree diverse del Paese a seconda della presenza, nelle singole regioni, di sezioni e procure regionali e a seconda che tali sezioni e procure siano competenti per le sole materie di contabilità pubblica (Campania, Calabria, Puglia) o anche nella materia pensionistica (Sicilia, Sardegna).

L'occasione, poi, è propizia per devolvere alle sezioni regionali della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, dei quali - nel segno di ben note sollecitazioni - viene snellito e sfrondato il rito processuale. Proprio siffatto snellimento, del resto, consente di «liberare» un ampio numero di magistrati che, oggi assegnati al settore pensionistico, saranno destinati alle nuove sezioni giurisdizionali per le accresciute necessità del contenzioso contabile.

L'istituzione delle sezioni regionali si accompagna alla soppressione delle sezioni giurisdizionali competenti in materia pensionistica con sede in Roma.

Il secondo aspetto di grande rilievo della normativa proposta, che costituisce un'autentica novità nell'ordinamento, consiste nell'affidare alle procure regionali della Corte dei conti la potestà di ricorrere con immediatezza, avanti al giudice amministrativo (i tribunali amministrativi regionali) avverso gli atti delle pubbliche amministrazioni, al fine di accertare nella sede propria e naturale il verificarsi di situazioni di illegittimità e, in particolare, dell'eccesso di potere.

In tale direzione, il decreto-legge si propone di far sì che avanti ai giudici amministrativi siano fatti valere non solo i diritti e gli interessi dei soggetti privati, ma anche, e finalmente, l'interesse pubblico alla legittimità dell'azione amministrativa in vista della completa attuazione dei principi costituzionali della imparzialità e del buon andamento. Interesse, questo, la cui tutela viene affidata all'iniziativa di un organo indipendente e imparziale, di antico radicamento nelle nostre istituzioni come organo requirente nella giurisdizione di responsabilità amministrativo-contabile.

Tale impostazione risulta, peraltro, pienamente coerente con l'assetto costituzionale, dal momento che al contenuto indefettibile della giustizia amministrativa - intesa alla tutela di situazioni soggettive a struttura di interessi legittimi ed anche di diritti soggettivi (articolo 103, primo comma, della Costituzione) è utile e addirittura doveroso aggiungere la tutela giurisdizionale di altri interessi parimenti garantiti dalla Costituzione, come, appunto, quella alla legittimità amministrativa per assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, eccetera (articolo 97 della Costituzione), la «giustizia nell'amministrazione» (articolo 100, primo comma, della Costituzione).

Il provvedimento reca, in dettaglio, le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 istituisce le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, in tutte le regioni che ne sono attualmente sprovviste, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. A tutte sono estese le norme di organizzazione della Sezione giurisdizionale per la Sardegna

(legge 8 ottobre 1984, n. 658), che, secondo la valutazione unanime degli operatori, costituisce un modello di funzionalità e di efficienza nel panorama dell'amministrazione giudiziaria.

Le Sezioni regionali, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e giudicheranno con tre votanti. Contro le loro decisioni in materia contabile è ammesso appello alle Sezioni giurisdizionali centrali, che giudicheranno con cinque componenti, mentre alle Sezioni riunite della Corte sono riservati i conflitti di competenza e le questioni di massima.

Con l'occasione, viene anche riconsiderata la composizione delle Sezioni riunite, i cui membri vengono ridotti, dagli attuali undici, a sette.

L'articolo prevede altresì che alla istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali si accompagni la soppressione delle sezioni III e IV per le pensioni civili e militari e delle cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra, tutte aventi sede in Roma.

Alla provvista di magistrati per le nuove Sezioni provvederà, a regime, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su domanda degli interessati ovvero, se necessario, anche senza il loro consenso. Nella fase di prima attuazione, tuttavia, si provvederà, almeno per la metà del fabbisogno, con personale, munito di specifica professionalità, da assegnare d'ufficio.

Alle segreterie degli uffici regionali (sezioni e procure) saranno preposti funzionari con qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero innanzi alle Sezioni riunite, alle Sezioni giurisdizionali centrali e alle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 3 disciplina l'azione del procuratore regionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale a tutela della legittimità amministrativa.

Il procuratore regionale può, in via autonoma, proporre ricorso, resistere e intervenire in giudizio avverso atti e provve-

dimenti di pubbliche amministrazioni, proporre appello nei confronti delle sentenze rese all'esito dei giudizi cui abbia partecipato.

Si prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano in copia al procuratore regionale, una volta divenuti efficaci, i provvedimenti che comportano rilevante spesa per l'erario e in ogni caso gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, industriale o per la realizzazione di opere pubbliche o per l'affidamento di concessioni o di contratti per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

Il procuratore regionale, cui è altresì trasmessa copia dei ricorsi innanzi ai giudici amministrativi notificati alle pubbliche amministrazioni, può disporre l'acquisizione degli atti connessi a quelli che gli sono trasmessi, ove lo ritenga necessario per valutarne la legittimità.

Nel caso in cui già sia pendente ricorso giurisdizionale, il procuratore regionale - e, dinanzi al Consiglio di Stato, il procuratore generale - può intervenire ed in tal caso il giudice decide sulla legittimità dell'atto anche se il ricorso debba essere dichiarato irricevibile o inammissibile, o il ricorrente dichiararsi di rinunciare all'impugnazione.

Si prevede infine che il giudice amministrativo, quando nel corso del procedimento ravvisi fatti penalmente rilevanti, ne dia immediata comunicazione al procuratore della Repubblica competente. Altrettanto deve fare quest'ultimo ove ravvisi, nel corso di un procedimento penale, l'illegittimità di atti amministrativi dei quali abbia preso conoscenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Il sistema che introduce l'obbligo di costante e reciproca informazione, senza in alcun modo incidere sull'esercizio delle

azioni di rispettiva competenza, ha l'indubbio vantaggio di assicurare una rapida e completa cognizione di tutti gli aspetti di vicende, comportamenti o specifici provvedimenti nei quali assume rilevanza sia l'interesse pubblico al ripristino della legittimità amministrativa, sia, in taluni casi, l'interesse dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati.

Al procedimento instaurato dall'azione del procuratore della Corte dei conti, che deve essere deciso entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, con pronuncia in camera di consiglio, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'articolo 4, comma 1, estende a tutti gli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa contenute nell'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, eliminando una disparità di trattamento fortemente sospetta, per i dipendenti diversi da quelli degli enti locali, di non conformità a Costituzione.

L'articolo 5 impone l'obbligo di «motivata denuncia» agli uffici del procuratore regionale della Corte dei conti, da parte degli organi che esercitano pubbliche funzioni, dei fatti dai quali sia derivato o potrebbe derivare danno erariale, nonché degli atti e comportamenti amministrativi sospetti di illegittimità.

L'articolo 6 introduce una diversa e più snella disciplina dei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, con l'abrogazione delle norme che prevedono l'intervento del pubblico ministero sia nella fase istruttoria, sia in quella dibattimentale.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

1. - Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, richiamato nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, la spesa per l'acquisizione dei locali e per la loro manutenzione è posta a carico delle regioni.

Tenuto conto delle difficoltà, anche per le regioni, di approntare in tempi brevi adeguati locali, sarà necessario prenderli in affitto, ove non sia possibile collocare provvisoriamente i nuovi uffici nei locali attualmente occupati dalle delegazioni regionali della Corte dei conti.

La spesa complessiva per l'anno in corso può essere stimata in lire 500.000.000.

2. - La spesa per l'acquisto di arredi, mobili, e macchinari ammonta per ciascun ufficio a lire 112.000.000.

La spesa complessiva, per le quindici sezioni regionali, è pari a lire 1.680.000.000.

3. - La spesa per il primo impianto e per il funzionamento degli uffici della procura e di quelli di ciascuna Sezione (impianti telefonici, di riscaldamento, elettrici, pulizia, eccetera) ammonta, per i restanti mesi del corrente anno, a lire 45.000.000, tenuto conto che alcuni inizieranno a funzionare non prima del mese di settembre.

La spesa complessiva per l'anno in corso ammonterà pertanto a lire 675.000.000.

4. - L'articolo 1, comma 9, del decreto-legge prevede, per le segreterie delle Sezioni e delle procure regionali, la preposizione di funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il personale dirigente delle due qualifiche, in ruolo, fuori ruolo ed in posizione soprannumeraria, della Corte dei conti ammonta a n. 43 unità, di cui undici in posizione di fuori ruolo presso altre Amministrazioni ed una in posizione soprannumeraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

Restano pertanto n. 31 unità, pari al numero degli attuali posti di funzione dirigenziale.

Per le istituende quindici Sezioni giurisdizionali regionali, e per le tre Sezioni già istituite presso le regioni Puglia, Calabria e Campania la legge prevede un dirigente da preporre alla direzione della segreteria di ciascuna Sezione ed uno da preporre a quella dell'annesso ufficio di procura. Per le Sezioni di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'esistenza di quattro posti per le segreterie delle locali Sezioni del controllo, è sufficiente un nuovo dirigente per ognuna delle nuove Sezioni giurisdizionali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Complessivamente occorreranno n. 29 nuovi dirigenti, potendo essere utilizzati cinque dei sette posti di funzione dirigenziale corrispondenti alle attuali sezioni pensionistiche centrali (il sesto ed il settimo posto saranno destinati alla Sezione giurisdizionale ed alla procura regionale per il Lazio).

I nuovi dirigenti saranno reclutati dalle qualifiche del ruolo ad esaurimento e dalla IX e VIII qualifica funzionale.

La maggior parte di tale personale, avendo un'elevata anzianità di servizio, otterrà, con la nomina a dirigente, un aumento annuo stipendiale medio non superiore a lire 16.100.000, compresi i contributi a carico dello Stato.

Nell'organico dell'VIII qualifica funzionale della Corte dei conti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1992, sono attualmente non coperti, e di conseguenza disponibili, n. 59 posti.

Si ritiene pertanto che la maggior spesa conseguente alla futura nomina di 29 dirigenti può essere parzialmente coperta con la dichiarata indisponibilità, o con la riduzione di altrettanti posti nell'VIII qualifica.

	Stipendio di dirigente	Stipendio di VIII qualifica
Stipendio	26.455.653	15.531.000
Retrib. indiv. anzianità	-	1.481.750
Ass. pers. pens. legge n. 1345 del 1961	2.645.565	1.701.275
Somma forfettaria D.L. n. 384 del 1992	-	240.000
Ind. Int. Speciale	13.602.564	12.673.356
Indennità legge n. 51 del 1989	8.904.874	7.030.164
13 ^a mensilità	3.558.648	2.635.615
	<u>55.167.304</u>	<u>41.293.160</u>
Oneri a carico dello Stato e arr.	8.832.696	6.606.840
	<u>64.000.000</u>	<u>47.900.000</u>

La maggiore spesa annua per tale operazione ammonterà a lire 466.900.000 (16.100.000 × 29).

La maggior spesa per l'anno in corso, avendo riguardo ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, ammonterà a lire 116.725.000 (466.900.000 × 3/12), compreso il rateo della tredicesima mensilità.

5. - Al personale di magistratura che verrà trasferito presso le nuove sezioni spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 6

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura intera per il primo anno e ridotta a metà per il secondo.

Oltre alla menzionata indennità spetta al personale trasferito l'indennità di prima sistemazione, nella misura intera, se insieme al dipendente si trasferisce anche la famiglia, e nella misura ridotta del 50 per cento se nella nuova sede si trasferisce da solo.

Al personale di magistratura della Corte dei conti, secondo il recente orientamento assunto dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, non è più applicabile l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

L'aliquota giornaliera dell'indennità di trasferimento per un consigliere con trattamento di presidente di Sezione è pari a lire 55.800; quella di consigliere è pari a lire 46.700.

L'indennità di prima sistemazione si aggira intorno a lire 2.500.000.

La spesa per il primo anno, per ciascun magistrato, tenuto conto che non prima del mese di giugno potranno verificarsi le prime assegnazioni e che in un primo momento la maggior parte dei magistrati si trasferirà senza famiglia, ammonterà a lire 13.191.200 così determinato:

- Indennità di trasferimento: lire 55.800 × 214	L.	11.941.200
- Indennità di prima sistemazione	»	1.250.000
		<hr/>
	TOTALE...	L. 13.191.200
		<hr/> <hr/>

Considerato che nello stesso periodo potranno essere interessati al trasferimento circa 60 magistrati (4 × 15), la spesa complessiva ammonterà per l'anno in corso a lire 791.472.000.

La eventuale promozione a presidente di sezione per i magistrati che dovranno presiedere le Sezioni periferiche non comporterà alcun aumento di spesa in quanto i promuovibili sono già in godimento del relativo trattamento economico.

6. - Al personale dirigente che verrà preposto alle segreterie delle Sezioni e delle Procure generale regionali spetta l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 320 del 1945, che per i primi otto mesi è pari all'indennità di missione, oltre all'indennità di prima sistemazione.

La spesa mensile media per l'indennità di missione, comprensiva del rimborso della spesa per il pernottamento e di quella per il vitto, è di circa lire 6.000.000 per ogni funzionario.

Non tutto il personale dirigenziale avrà diritto all'indennità di missione, in quanto alcuni futuri dirigenti risiedono già fuori sede.

Si stima che circa n. 20 dirigenti potranno godere della indennità di missione.

Considerati i tempi necessari per l'espletamento dei concorsi per reclutare tale personale, le prime assegnazioni non potranno aver luogo prima del mese di settembre del 1993.

Di conseguenza, la spesa complessiva per lo stesso anno a titolo di indennità in parola ammonterà a lire 360.000.000 (6.000.000 × 20 × 3).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa per l'indennità di prima sistemazione per gli stessi funzionari ammonterà a circa lire 24.000.000, così determinata: lire 1.200.000 × 20.

La maggiore spesa complessiva per il personale in questione salirà pertanto, per l'anno 1993, a lire 384.000.000.

Gli uniti prospetti evidenziano la maggiore spesa nel triennio 1993-1995.

ANNO 1993 - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 1993

	Spesa media annua per una sezione		Spesa totale 1993
1) Spesa per fitto locali			L. 500.000.000
2) Spesa per acquisto arredi e macchinari (sala delle udienze)	L. 112.000.000 ×15		L. 1.680.000.000
3) Spesa di funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento, ecc.)	L. 45.000.000 ×15		L. 675.000.000
4) Maggiore spesa per n. 29 dirigenti	L. 16.100.000 ×3/12×29		L. 117.000.000
5) Maggiore spesa per l'indennità di trasferimento e di prima sistemazione per il personale di magistratura ..	L. 13.191.000 ×60		L. 792.000.000
6) Indennità di cui all'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 320 del 1945 per il personale dirigente delle segreterie	L. 6.000.000 ×20×3		L. 360.000.000
7) Indennità di prima sistemazione per il personale dirigente delle segreterie	L. 1.200.000 ×20		L. 24.000.000
Totale maggiore spesa per il 1993			L. 4.148.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1994

	Spesa media annua		Spesa totale
1) Spesa per il funzionamento degli uffici	L. 150.000.000	×15	L. 2.250.000.000
2) Spesa per i dirigenti	L. 16.100.000	×29	L. 466.900.000
3) Spesa per l'indennità di trasferimento spettante ai magistrati:			
misura intera (1° anno)	L. 55.800	×151×60	L. 505.548.000
misura ridotta (2° anno)	L. 27.900	×214×60	L. 358.236.000
4) Indennità di comando al personale dirigente	L. 6.000.000	×5×20 (1)	L. 579.316.000
(La maggiore spesa per l'indennità ex articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 320 del 1945 per il restante personale trova capienza nello stanziamento del capitolo 6008 dello stato di previsione nella spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri)			
Totale maggiore spesa 1994			<u>L. 4.160.000.000</u>

(1) La spesa di lire 20.684.000 troverà capienza nello stanziamento del pertinente capitolo.

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1995

	Spesa media annua		Spesa totale
1) Spesa funzionamento uffici .	L. 229.000.000	×15	L. 3.435.000.000
2) Spesa per i dirigenti	L. 16.100.000	×29	L. 466.900.000
(La spesa per l'indennità continuativa di comando ex articolo 18 della legge n. 489 del 1951 trova capienza nell'attuale stanziamento del capitolo 6008)			
3) Spesa per l'indennità magistrati	L. 27.900	×151×60	L. 252.774.000
Totale maggiore spesa 1995			<u>L. 4.154.674.000</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa.

Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993.

Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sezioni regionali della Corte dei conti)

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione, alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati.

Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale di cui all'articolo 3 provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, almeno per la metà del fabbisogno, con magistrati assegnati d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 2.

(Pubblico ministero presso la Corte dei conti)

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

3. Il procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5.

4. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

Articolo 3.

(Azione a tutela della legittimità amministrativa)

1. Il procuratore regionale presso la Corte dei conti può, in via autonoma, proporre ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in

vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa; può altresì resistere e intervenire nei giudizi pendenti innanzi a detto tribunale. Il ricorso non è consentito contro gli atti concernenti assunzioni in servizio, inquadramento nei ruoli e svolgimento del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. L'appello nei confronti delle sentenze del tribunale amministrativo regionale può essere proposto dal procuratore regionale che ha partecipato al giudizio, ovvero dal procuratore generale presso la Corte dei conti.

3. Ove sia proposta azione a tutela della legittimità amministrativa, il tribunale amministrativo regionale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine provvede il Consiglio di Stato in grado di appello.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale competente, entro tre giorni dal verificarsi delle condizioni di efficacia o dalla data in cui sono stati dichiarati esecutivi, copia dei provvedimenti dai quali derivi per l'erario una spesa superiore a lire un miliardo e, in ogni caso, dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e di opere pubbliche, di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi.

5. L'azione avverso gli atti e i provvedimenti diversi da quelli indicati al comma 4 è proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui il procuratore regionale ne ha comunque avuto conoscenza.

6. Il procuratore regionale può disporre l'acquisizione di atti e documenti, in possesso delle pubbliche amministrazioni, presupposti o comunque connessi rispetto a quelli trasmessi ai sensi del comma 5. Le amministrazioni pubbliche provvedono entro dieci giorni dalla richiesta.

7. Le amministrazioni pubbliche trasmettono al procuratore regionale presso la Corte dei conti, entro cinque giorni dalla notifica, copia dei ricorsi giurisdizionali innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato ad esse notificati. Nello stesso modo provvede l'Avvocatura dello Stato per i ricorsi notificati presso di essa ad amministrazioni pubbliche.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e risulta già pendente il giudizio, il procuratore regionale vi interviene con atto da notificare a tutte le parti; in tali casi, il giudice amministrativo decide sulla legittimità dell'atto o del comportamento impugnato anche quando ritiene che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero quando il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione. In ogni caso, i termini processuali sono ridotti della metà.

9. Qualora nel corso di un giudizio amministrativo che sia promosso ai sensi del comma 1, ovvero si svolga ai sensi del comma 8, il giudice ravvisi fatti penalmente rilevanti, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il giudice competente. Qualora, nel corso di un procedimento penale, l'ufficio giudiziario procedente ritenga che sussista l'illegittimità di atti o provvedimenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrativi dei quali abbia preso conoscenza, ne dà parimenti comunicazione immediata al procuratore regionale presso la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

10. Nei procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Articolo 4.

(Prescrizione dell'azione di responsabilità)

1. Agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5.

(Abblighi di denuncia)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno erariale, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o decisorie di ricorsi amministrativi, di vigilanza o di controllo sono tenuti a fare motivata denuncia, all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dei fatti dai quali è derivato o potrebbe derivare danno erariale, nonchè degli atti e dei comportamenti di cui rilevano l'illegittimità.

Articolo 6.

(Giudizi in materia pensionistica)

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memoria e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Articolo 7.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO